

**L'ANALISI**

# Professionisti, la stretta salva i non iscritti ad albi

Sospensione dei professionisti con il dubbio legittimità. Violazione del diritto di difesa del lavoratore autonomo e svilimento al ruolo di mero esecutore dell'ordine professionale di appartenenza. La norma contenuta nella manovra bis che prevede la sospensione da un minimo di tre giorni ad un massimo di un mese dei professionisti rei di non aver certificato i corrispettivi delle prestazioni riscosse, presta dunque il fianco, secondo le prime valutazioni degli esperti, a più di un profilo di legittimità. Fra questi, i principali, sono costituiti dall'immediatezza del provvedimento di sospensione che non lascia spazio al diritto di difesa del libero professionista nonché alla possibilità di un organo terzo rispetto alla gestione degli ordini professionali, l'Agenzia delle entrate, di disporre sanzioni disciplinari a carico dei soggetti iscritti all'albo o all'ordine. Le norme oggetto di commento si prestano anche ad una critica in relazione al merito delle stesse. I destinatari della sanzione accessoria della sospensione sono infatti soltanto gli iscritti in albi o ordini professionali mentre nessun ulteriore addebito è previsto a carico di coloro che, pur effettuando attività di lavoro autonomo, non risultano iscritti in alcun albo o ordine professionale.

Ma torniamo agli altri aspetti controversi del provvedimento che sanziona disciplinarmente i professionisti. La norma introdotta nella manovra bis recita testualmente che «... il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo». Tale immediatezza della san-

zione accessoria viene comminata attraverso la deroga espressa delle disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 7, del dlgs n. 472/1997 ai sensi delle quali «le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo». Tradotto in termini pratici ciò significa che per il professionista, anche qualora sussistano fondati dubbi sulla ricostruzione operata dall'ufficio in ordine alla realizzazione della fattispecie sanzionata ovvero quattro distinte violazioni dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi nell'arco di un quinquennio, si troverebbe comunque a essere colpito dal provvedimento disciplinare. La sospensione dall'ordine o dall'albo dunque produrrebbe i suoi negativi effetti (particolarmente gravi nell'ipotesi in cui

il professionista svolga ad esempio incarichi quali curatele fallimentari, revisione dei conti ecc.) indipendentemente dalle contestazioni mosse dal professionista di fronte all'ufficio o alla commissione

tributaria, in ordine al rilievo effettuato dai funzionari del fisco. Qualora poi le doglianze del professionista fossero accolte dai giudici tributari con l'annullamento dei rilievi dell'ufficio in ordine alla mancata fatturazione delle prestazioni effettuate, nessuno potrebbe risarcire lo stesso del danno subito a seguito della sospensione, anche per pochi giorni, dall'albo professionale.

Altro elemento che suscita più di un dubbio circa la legittimità della sanzione accessoria disposta dal provvedimento è legato al soggetto al quale è affidata

la potestà di irrogare la sanzione disciplinare al professionista. Gli ordini professionali, secondo la disposizione del dl 138/2011 sono infatti dei meri esecutori di provvedimenti sanzionatori emessi dall'amministrazione finanziaria. Il consiglio dell'ordine dovrà semplicemente prendere atto del provvedimento emesso dalla direzione regionale delle entrate e provvedere alla pubblicazione dello stesso sul suo sito internet istituzionale. Non prenderà avvio alcun provvedimento disciplinare né si dovrà o potrà convocare l'iscritto per sentire le sue ragioni.

Il ruolo degli ordini è dunque svilito a meri esecutori di provvedimenti provenienti peraltro da un organo gerarchicamente diverso da quello al quale gli stessi sono direttamente dipendenti, ovvero dal ministero di grazia e giustizia.

Che dire poi della sospensione disposta per tutti i soci o gli associati in caso di esercizio in forma associata di un'attività professionale. Certamente la misura non favorisce quei processi di aggregazione delle attività professionali più volte incitati quali elemento necessario per il miglioramento delle prestazioni e la competitività degli studi italiani rispetto alla concorrenza estera.

La disposizione da ultimo ricordata presta il fianco anche a conseguenze pratiche che potrebbero sfiorare l'assurdo. Si pensi al caso di un associato che truffa non solo il fisco non emettendo la fattura, ma anche gli altri soci tenendoli all'oscuro dell'attività svolta. In un caso del genere gli altri associati finirebbero per essere danneggiati due volte. Una volta dal collega, l'altra dal fisco. Davvero un po' troppo.

**Andrea Bongio**

© Riproduzione riservata

**Se un associato truffa lo Stato non emettendo la fattura e tiene all'oscuro gli altri soci, questi sono paradossalmente colpiti due volte. Una volta dal collega e l'altra dall'amministrazione finanziaria**

